

TAR CAMPANIA

Giusta ordinanza n.23 dell'11.1.08 emessa dal TAR Campania Napoli Sez. II nel procedimento R.G.n.4209.06 si comunica che con esso la prof.Carmen Scaramozza difesa dall'avv Luigi D'Angiolella - avendo presentato all'ufficio scolastico regionale campano istanza di partecipazione al corso concorso per reclutamento di dirigenti scolastici di scuola secondaria superiore e degli istituti educativi indetto con Decreto Direttoriale della Direzione Generale del personale Scuola MIUR del 22.11.04, ha chiesto l' annullamento:del provvedimento con cui non è stata ammessa alle prove orali;dell' elenco dei candidati ammessi e relativo decreto di approvazione,di tutti i verbali della commissione,dei decreti direttoriali della direzione generale della Campania MIUR- ufficio V prot. 4136/P del 30.11.05 e prot. 2/RIS del 20.1.05. Ivi ha dedotto: insufficienza del punteggio numerico rispetto all'obbligo di motivazione della L.241.90, mancata apposizione su uno degli elaborati della sottoscrizione dei commissari e del punteggio assegnato,illogicità del giudizio espresso dalla commissione e contrasto con i criteri predisposti dal bando,illegittima integrazione della commissione rispetto alla sua originaria composizione,omessa predisposizione di una griglia di valutazione prevista dal bando,violazione principio dell' anonimato.Il 29.12.06 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso il verbale n.7 del 13.12.05 della commissione esaminatrice recante criteri selettivi integrativi dei parametri di valutazione posti dal bando.Il 5.7.07 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti estendendo le censure già proposte anche alla graduatoria generale di merito del II settore scuola secondaria di secondo grado pubblicata all'esito della predetta procedura e al relativo decreto di approvazione del direttore generale della Campania Ministero Istruzione Ufficio V Dirigenza scolastica prot. n.15189/P del 10.7.06,alla nomina dei vincitori, al DDG prot. 3032/P del 21.9.05, alla nota prot. 9969 del 12.4.06, alla nota ministeriale prot. 587 del

16.5.06, alle graduatorie generali di merito distinte per settore formativo primario e secondario superiore compilate il 23.6.06 dalla Commissione esaminatrice. Il 23.10.07 la ricorrente ha presentato motivi aggiunti, estendendo le predette censure, alla graduatoria generale di merito II settore scuola secondaria secondo grado pubblicata all' esito della procedura, al relativo decreto di approvazione del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania prot. 3327/P del 4.7.07. Con la predetta ordinanza 23/08 il TAR ha ordinato la presente integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che hanno superato le prove selettive e sono collocati nelle predette graduatorie impugnate ed ha fissato per il prosieguo l'udienza pubblica del 27.3.08. Tutti gli interessati possono costituirsi in giudizio per difendersi dalle predette impugnative

avv. Luigi D' Angiolella

